

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale - Imposte

03

ACCERTAMENTO - Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale

04

IMPOSTE INDIRETTE - Altre imposte indirette - Imposta di bollo

LAVORO

06

LAVORO

07

PREVIDENZA - DURC

09

Leggi In evidenza

10

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale - Imposte - IVA indetraibile - Pro rata di detraibilità - Deduzione dal reddito d'impresa - Modalità (Cass. 19.7.2021 n. 20435)

La Corte di Cassazione, con la sentenza 19.7.2021 n. [20435](#), si è pronunciata per la prima volta in merito alla deducibilità, nell'ambito del reddito d'impresa, dell'IVA indetraibile per applicazione del *pro rata*.

Ai sensi dell'[art. 99](#) co. 1 del TUIR, *“le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”*.

Tale disposizione:

- stabilisce, come regola generale, l'indeducibilità delle *“imposte sui redditi”* e di *“quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa”*;
- prevede, come eccezione, la deducibilità integrale “per cassa” delle altre imposte.

La Suprema Corte ha osservato che per l'IVA c.d. “attiva” (dovuta dai committenti/cessionari) la rivalsa è, di regola, obbligatoria ([art. 18](#) co. 1 del DPR 633/72) e ad essa si correla l'altrettanto generale diritto di detrazione dell'IVA c.d. “passiva” (pagata ai prestatori/cedenti) previsto dall'[art. 19](#) co. 1 del DPR 633/72.

Tale ultima disposizione prevede, peraltro, che:

- non è detraibile l'IVA relativa ad operazioni esenti (ovvero non soggette all'imposta) (co. 2);
- in caso di promiscuità tra operazioni imponibili ed operazioni esenti, il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale, applicando la percentuale di detrazione di cui all'[art. 19-bis](#) del DPR 633/72 (co. 5).

Secondo la Cassazione, bisogna necessariamente tenere in conto che l'applicazione delle percentuali di detraibilità fissate dall'[art. 19-bis](#) del DPR 633/72, implicando valutazioni a consuntivo basate su una comparazione biennale, non è compatibile con la previsione di cui all'[art. 99](#) co. 1 del TUIR.

Conseguentemente, in applicazione di tale ultima disposizione, l'IVA indetraibile da *pro rata*, che sia o meno al 100%, deve comunque considerarsi un costo generale di esercizio.

Infatti, diversamente dalle altre ipotesi di indetraibilità ([art. 19](#) co. 2 e 4 del DPR 633/72), riferendosi il *pro rata* generale alle tipologie di attività esercitate dal soggetto passivo dell'imposta, il “costo” dato dalla percentuale di indetraibilità ai fini delle imposte dirette non può essere “imputato” al singolo bene cui si riferisce l'operazione esente/imponibile, bensì alle attività medesime nel loro complesso.

In questo senso, va data continuità al principio di diritto in base al quale, in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'IVA, non ammessa in detrazione ai sensi dell'[art. 19](#) del DPR 633/72, perché imputabile ad operazioni esenti, è deducibile dal reddito imponibile, rappresentando *“pur sempre un costo collegato al compimento di operazioni che producono un ricavo”* (Cass. 7.9.2001 n. [11514](#); Cass. 21.10.2009 n. [22243](#)).

Alla luce di dette considerazioni, va interpretato il documento OIC [12](#), secondo il quale l'IVA indetraibile va iscritta nella voce “B.14 - Oneri diversi di gestione”, se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi.

In conclusione, la Cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui l'IVA indetraibile per effetto del *pro rata* generale di cui all'[art. 19](#) co. 5 del DPR 633/72 è deducibile per cassa nell'anno del pagamento ai sensi dell'[art. 99](#) co. 1 del TUIR, quale componente negativo del reddito di impresa.

Analisi del caso di specie

Nel caso di specie, una srl che svolgeva attività ospedaliera aveva dedotto integralmente, nei periodi di imposta 2003 e 2004, l'IVA relativa all'acquisto di un bene strumentale, che, in base al meccanismo del *pro rata*, non poteva detrarre.

L'Ufficio aveva contestato tale scelta, ritenendo che il costo relativo all'imposta dovesse essere “capitalizzato”, seguendo l'ammortamento del bene.

I giudici di merito, in entrambi i gradi di giudizio, avevano confermato la ripresa fiscale, affermando che l'imposta indetraibile doveva essere integrata nel costo del bene per "imputazione diretta" ex [art. 110](#) co. 1 lett. b) del TUIR e, afferendo a beni strumentali, doveva essere "ammortizzata" in quote annuali, secondo le previsioni di cui agli [artt. 2426](#) co. 1 n. 2 c.c. e 102 del TUIR.

Profili critici

La fattispecie oggetto di pronuncia era stata oggetto di approfondimento, in passato, da parte della dottrina, ad avviso della quale l'IVA indetraibile può costituire "a seconda delle fattispecie un onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o servizio a cui essa si riferisce oppure un costo d'esercizio".

Con particolare riguardo al caso di IVA indetraibile derivante dall'applicazione del *pro rata* ex [art. 19](#) co. 5 e 19-*bis* del DPR 633/72, in mancanza di opzione per la dispensa degli adempimenti, l'onere, collegandosi per sua natura all'intera gestione aziendale e non potendo essere imputato alle singole operazioni di acquisto, costituisce una spesa generale, ad eccezione dell'ipotesi relativa al *pro rata* di detraibilità pari a zero in cui l'IVA è imputata agli specifici acquisti cui afferisce, con rilevanza anche ai fini fiscali (norma di comportamento AIDC 1.5.2003 n. [152](#)).

La pronuncia della Cassazione si pone, peraltro, in contrasto con l'orientamento (ancorché risalente) dell'Amministrazione finanziaria, ad avviso del quale l'IVA indetraibile è deducibile secondo il criterio di competenza (R.M. 19.1.80 n. [9/869](#)).

art. 99 co. 1 DPR 22.12.1986 n. 917

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2021 - "L'IVA indetraibile da pro rata si deduce per cassa" - Latorraca //

Sole - 24 Ore del 20.7.2021, p. 27 - "Deducibile l'iva per effetto del pro-rata" - Ambrosi

Cass. 19.7.2021 n. 20435

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Imposte" - Corso L.

ACCERTAMENTO

Accertamento e controlli - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il 2017 e degli ISA per il 2018 e 2019 - Comunicazioni di anomalia (prov. Agenzia delle Entrate 20.7.2021 n. 196552)

Con il provv. 20.7.2021 n. [196552](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato le diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo 2017) e degli ISA (per i periodi 2018 e 2019) al ricorrere delle quali viene recapitata nel Cassetto fiscale un'apposita comunicazione al contribuente.

Tipologie di anomalia

Secondo quanto risulta dall'Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:

- imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
- soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2020 e quelli riportati nei modelli per l'applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000,00 euro;
- soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017-2019 indicando nel modello REDDITI 2020 "Periodo di non normale svolgimento dell'attività" (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni);
- imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2019, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2019, tra l'ISA presentato e i dati indicati ai fini dell'applicazione dello stesso;
- soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2019, incongruenze tra l'ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
- imprese che presentano per il 2019 incongruenze tra l'ISA presentato e le modalità di svolgimento dell'attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio);
- contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l'attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo;
- soggetti che si sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017-2019 indicando la causa di esclusione "Inizio attività nel corso del periodo d'imposta" nel modello REDDITI 2020;
- soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del

modello ISA la condizione di "Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale" e tale informazione non trova riscontro con l'analoga dichiarata nella CU 2020;

- soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di "Pensionato" e tale informazione non trova riscontro con l'analoga dichiarata nella CU 2020;

- professionisti che, per il periodo 2019, hanno indicato nel quadro G o nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi (G01-H02) e il volume d'affari (G16-H23) inferiore, per almeno 2.000,00 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2020;

- professionisti che, per il 2019, hanno dichiarato nel Quadro C - Elementi specifici dell'attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2020;

- imprese che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel Quadro F del modello ISA nel campo "F05 - Altri proventi e componenti positivi" un ammontare inferiore per almeno 5.000,00 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI 2020.

Trasmissione delle comunicazioni

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all'intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, da un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato ai recapiti indicati.

Software di compilazione anomalie 2021

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il *software* reso disponibile dall'Agenzia. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l'intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale.

Il *software* consente di predisporre una comunicazione finalizzata a:

- segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia;
- indicare le motivazioni che hanno determinato l'anomalia riscontrata e quanto altro si ritiene rilevante rappresentare all'Amministrazione finanziaria.

Correzione di eventuali errori od omissioni

Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell'anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

Provvedimento Agenzia Entrate 20.7.2021 n. 196552

Circolare Agenzia Entrate 4.6.2021 n. 6

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2021 - "In arrivo le comunicazioni di anomalia per gli ISA" - Rivetti

Il Sole - 24 Ore del 21.7.2021, p. 29 - "Dai dati contabili al magazzino, le lettere di anomalia per gli Isa" - Pegorin - Ranocchi

IMPOSTE INDIRETTE

[Altre imposte indirette](#) - [Imposta di bollo](#) - [Fatturazione elettronica](#) - [Fatture relative ad anticipazioni in nome e per conto](#) - [Assoggettamento a imposta di bollo](#) - [Eventuali esenzioni \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.7.2021 n. 491\)](#)

Nella risposta ad interpello 20.7.2021 n. [491](#), l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento impositivo, ai fini dell'imposta di bollo, delle fatture elettroniche recanti:

- non solo addebitamenti a titolo di corrispettivi imponibili ad IVA (che non sono soggetti ad imposta di bollo ex art. [6](#) della Tabella B, allegata al DPR 642/72);
- bensì anche spese anticipate in nome e per conto del cliente (escluse da IVA ex [art. 15](#) del DPR 633/72).

Esclusione dell'alternatività IVA-bollo per le spese anticipate in nome e per conto

Nel rispondere all'istanza di interpello, l'Agenzia non accoglie la soluzione proposta dal notaio istante, che,

facendosi portavoce della tesi avanzata dal Notariato nello Studio n. [184-2019/T](#), ipotizzava che anche le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto “funzionali” all’operazione principale soggetta a IVA, risultassero “attratte” nel principio di alternatività IVA-bollo (previsto dall’art. [6](#) della Tabella B, allegata al DPR 642/72) e, quindi, non scontassero il bollo.

Esenzioni da valutare caso per caso

L’Amministrazione finanziaria esclude che il principio di alternatività IVA-bollo possa operare per le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto non costituiscono corrispettivi di operazioni soggette a IVA. Pertanto, queste ultime:

- in linea di principio scontano l’imposta di bollo da 2,00 euro se la somma supera 77,47 euro, ex art. [13](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72;
- possono godere delle eventuali ulteriori esenzioni previste dalla Tabella B, come, ad esempio, quella prevista dall’art. [5](#), che esclude l’applicazione del bollo, tra il resto, per gli atti del “*procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo*”.

Quindi, andranno esenti dal bollo di 2,00 euro le somme anticipate dal notaio in nome e per conto del cliente che riguardino “*imposte, tasse, concessioni governative, contributi, diritti camerati, diritti di segreteria, diritti di conservatoria, diritti di cancelleria, marche da bollo, contributo unificato*”, ecc.

Momento dell’applicazione dell’imposta di bollo

Con riferimento al momento in cui l’imposta di bollo deve essere assolta, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che esso coincide con quello di emissione della fattura. Solo allora, infatti, “*è possibile avere certezza dell’eventuale superamento dell’ammontare di euro 77,47*”, soglia che rappresenta il presupposto per l’applicazione del tributo.

Versamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture via Sdl - Modifiche dell’elenco B

I chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. [491/2021](#) portano alla rilettura, sotto nuova luce, delle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche allegate *sub A* al provvedimento n. [34958/2021](#); ci si riferisce, in particolare, alla questione dei controlli operati dall’Amministrazione finanziaria al fine della predisposizione del cosiddetto “Elenco B”, contenente le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio che non recano l’assolvimento dell’imposta di bollo pur essendone soggette.

Posto che la verifica viene operata sulle e-fatture che documentano importi superiori a 77,47 euro, relativamente ai quali il soggetto passivo abbia indicato uno dei codici N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 e N.4, si era dedotto che l’Agenzia non operasse controlli, fra l’altro, sulle somme “sopra soglia” contraddistinte dal codice natura N1, riferito alle operazioni escluse ex [art. 15](#) del DPR 633/72 e che pertanto dette somme potessero essere esonerate anche dall’imposta di bollo.

Sulla base della risposta n. [491/2021](#), si potrebbe, invece, affermare che la mancata verifica sul codice N1 non implichi di per sé il non assoggettamento al tributo e che, conseguentemente, spetti al contribuente modificare l’elenco B, integrandolo con le fatture che rechino importi esclusi da IVA ai sensi del citato [art. 15](#) del DPR 633/72, ma soggette a imposta di bollo ex art. [13](#) della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72.

Non dovrebbe, invece, essere operata alcuna modifica qualora il rimborso abbia ad oggetto importi che sono esonerati dal tributo ex art. [5](#) della Tabella B allegata al DPR 642/72 (si pensi, ad esempio, a imposte, tasse, marche da bollo e così via).

Ad analoghe considerazioni si potrebbe giungere anche per le operazioni contraddistinte in fattura dal codice N3.4, utilizzato per identificare sia le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione di cui all’[art. 8-bis](#) del DPR 633/72, sia i c.d. “servizi internazionali” di cui all’[art. 9](#) del DPR 633/72, dal momento che, secondo la prassi dell’Amministrazione finanziaria, pur risalente nel tempo (C.M. 1.8.73 n. [415755](#) e RM 6.6.78 n. 290586), le prime dovrebbero essere soggette al tributo (salve alcune eccezioni), mentre le seconde potrebbero esserne escluse.

Posto che l’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di modificare il suddetto elenco, eliminando fatture non soggette al tributo ma, anche, aggiungendo documenti non indicati dall’Amministrazione, che nondimeno devono scontare l’imposta, il fatto che il codice N3.4 contraddistingua sia operazioni potenzialmente soggette al tributo (le cessioni all’esportazione di cui all’[art. 8-bis](#) del DPR 633/72), che operazioni escluse (servizi internazionali di cui all’[art. 9](#) del DPR 633/72), porterebbe a ritenere che sia lasciato al contribuente l’onere di valutare quali fra di esse debbano scontare l’imposta di bollo.

art. 15 DPR 26.10.1972 n. 633

Tabella B art. 5 DPR 26.10.1972 n. 642

Tabella B art. 6 DPR 26.10.1972 n. 642

Tariffa Parte I art. 13 DPR 26.10.1972 n. 642

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.7.2021 n. 491

Studio Consiglio Nazionale del Notariato 12.12.2019 n. 184-2019/T

Il Quotidiano del Commercialista del 21.7.2021 - "Spese anticipate dal notaio non sempre esenti dal bollo sulla fattura elettronica" - Bilancini - Mauro

Italia Oggi del 21.7.2021, p. 35 - "Fattura con addebito, bollo per fuori campo Iva" - Rosati Guide

Eutekne - IVA e imposte indirette - "Fattura elettronica" - Bilancini L. - Cosentino C.

Scheda n. 1220.09 in Agg. 5/2021 - "Imposta di bollo sulla fattura elettronica" - Bilancini - Mauro

Il Quotidiano del Commercialista del 10.3.2021 - "Niente bollo per le anticipazioni in nome e per conto esclusa IVA" - Bilancini

Lavoro

Lavoro - Contratto collettivo - Clausola di divieto di partecipazione ad attività sindacali - Discriminazione per motivi sindacali - Sussistenza (Cass. SS.UU. 21.7.2021 n. 20819)

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 21.7.2021 n. [20819](#), oltre ad aver affermato la giurisdizione del giudice italiano, hanno dettato alcuni principi di natura processuale, nonché in materia di discriminazione per motivi sindacali.

Con tale pronuncia è stata infatti confermata la correttezza dell'azione esperita ai sensi dell'[art. 28](#) del DLgs. 150/2011 da parte del sindacato FILT CGIL e la sua legittimazione ad agire, nonché la natura discriminatoria della condotta tenuta dall'azienda.

Caso concreto

La decisione verte sul caso di una società di trasporto aereo che aveva applicato al personale di cabina operante presso una base sita in Italia un contratto collettivo contenente una clausola (rubricata "Estinzione del contratto") con cui venivano imposte gravi limitazioni di natura sindacale ai lavoratori, come la perdita dei trattamenti retributivi o indennitari goduti in caso di partecipazione a scioperi o ad attività sindacali.

La società aveva, inoltre, adottato una politica che prevedeva:

- la negazione di qualsiasi rapporto con organizzazioni sindacali operanti in Italia - così come in altri Stati dell'Unione europea - diversi dal sindacato irlandese con cui era stato stipulato il contratto collettivo;
- l'intrattenimento da parte datoriale di relazioni dirette con i lavoratori, senza alcun tipo di mediazione sindacale.

Correttezza dell'azione e legittimazione del sindacato

L'[art. 28](#) del DLgs. 150/2011, sulla base del quale il sindacato ha proposto l'azione volta a ottenere l'accertamento del carattere discriminatorio della clausola in questione e del comportamento posto in essere dall'azienda con la conseguente tutela risarcitoria, disciplina il procedimento delle controversie in materia di discriminazione.

Le Sezioni Unite hanno precisato che nella espressione "convinzioni personali" contenuta negli [artt. 1 e 4](#) del DLgs. 216/2003 (normativa di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) va ricompresa la discriminazione per motivi sindacali.

È stata così ritenuta corretta l'azione proposta dal sindacato sulla base di tale norma, la quale va tenuta distinta dall'azione promossa ai sensi dell'[art. 28](#) della L. 300/70, finalizzata alla repressione della condotta antisindacale (che si sostanzia in comportamenti diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale e del diritto di sciopero).

Quanto alla legittimazione ad agire, l'[art. 5](#) del DLgs. 216/2003 la riconosce alle organizzazioni sindacali in forza dell'[art. 4](#) del DLgs. 216/2003 stesso. Nel caso di specie, il sindacato aveva correttamente agito *iure proprio* e a titolo extracontrattuale per la tutela di interessi omogenei individuali rilevanti per la collettività.

Condotta discriminatoria

La Corte di Cassazione ha precisato che il comportamento posto in essere dalla società con l'apposizione della clausola contestata, che limitava i diritti sindacali dei lavoratori, così come attraverso la politica attuata di cui sopra, doveva considerarsi potenzialmente lesivo, integrando una discriminazione:

- sia in riferimento all'accesso al lavoro, dissuadendo i soggetti appartenenti a un sindacato o che intendessero aderire a iniziative sindacali a candidarsi per il posto di lavoro;
- sia per la gestione del rapporto, prevedendo per i dipendenti appartenenti a un sindacato o che intendessero partecipare ad attività sindacali, un trattamento sfavorevole.

Onere della prova

Ai sensi dell'[art. 28](#) co. 4 del DLgs. 150/2011, "quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795
info@bgsm.it – www.bgsm.it

dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.

Per i giudici di legittimità tale norma non comporta un'inversione dell'onere probatorio ma la sua agevolazione verso soggetti che potrebbero avere serie difficoltà a dimostrare l'esistenza di atti discriminatori.

art. 28 DLgs. 1.9.2011 n. 150

art. 4 DLgs. 9.7.2003 n. 216

art. 5 DLgs. 9.7.2003 n. 216

Cass. SS.UU. 21.7.2021 n. 20819

Il Quotidiano del Commercialista del 22.7.2021 - "Discriminatoria la clausola che vieta di partecipare a uno sciopero" - Gianola

PREVIDENZA

DURC - Lavori in edilizia - Manodopera impiegata nei cantieri - Verifica della congruità - Novità del DM 25.6.2021 n. 143

Con il DM 25.6.2021 [n. 143](#), il Ministero del Lavoro ha definito, in attuazione dell'[art. 8](#) co. 10-bis del DL 76/2020, un sistema per verificare la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

Nell'evidenza, lo scopo del provvedimento è quella di contrastare il fenomeno del lavoro "nero" in edilizia, verificando che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa.

Disciplina normativa

Il DM 25.6.2021 [n. 143](#), pubblicato dal Ministero del Lavoro in data 19.7.2021 nella sezione pubblicità legale del proprio sito, introduce un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili.

In pratica, il provvedimento in questione attua la previsione di cui all'[art. 8](#) co. 10-bis del DL 76/2020 e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l'Accordo collettivo del 10.9.2020 in materia di congruità della manodopera per il settore edile.

Sul punto, si precisa che le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dall'1.11.2021.

Ambito applicativo

Per quanto concerne l'ambito applicativo, l'[art. 2](#) del DM 143/2021 prevede che la verifica della congruità trovi applicazione con riferimento ai lavori edili:

- sia pubblici che privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000,00 euro);
- eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

In termini generali, vengono ricomprese nell'ambito del settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all'attività resa dall'impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il provvedimento in questione esclude dall'attività di verifica i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite da eventi sismici del 2016, per la quale siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

Modalità di verifica

Secondo quanto indicato nel provvedimento, la verifica verrà eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nell'apposita Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10.9.2020.

Tali indici verranno periodicamente aggiornati con un apposito decreto del Ministero del Lavoro.

L'[art. 3](#) del DM 143/2021 stabilisce poi che, nell'ambito delle operazioni di verifica, si terrà conto delle informazioni dichiarate dall'impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, ai sensi del DPR [445/2000](#), con riferimento:

- al valore complessivo dell'opera;
- al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa;
- alla committenza;
- alle eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie.

Nell'ipotesi in cui ricorrano variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l'impresa sarà tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate.

Se la verifica darà esito positivo, l'attestazione di congruità verrà rilasciata entro 10 giorni dalla richiesta alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria ovvero del committente.

Richiesta della verifica di congruità

La verifica di congruità viene dunque rilasciata in seguito ad espressa richiesta presentata dall'impresa affidataria alla locale Cassa Edile, anche tramite un suo intermediario abilitato ex [art. 1](#) della L. 12/79 (Consulente del lavoro, Commercialista o Avvocato), ovvero del committente.

Sul punto, l'[art. 4](#) del DM 143/2021 stabilisce che:

- per i lavori pubblici, la congruità sarà richiesta dal committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;
- per i lavori privati, la congruità dovrà essere dimostrata prima dell'erogazione del saldo finale da parte del committente (a tal fine, l'impresa affidataria presenterà l'attestazione riferita alla congruità dell'opera complessiva).

Ipotesi di mancata congruità

Qualora le operazioni di verifica non riscontrino la congruità, l'[art. 5](#) del DM 143/2021 prevede una specifica procedura di regolarizzazione.

In sintesi, la Cassa Edile/Edilcassa inviterà l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento presso il medesimo ente dell'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

Decorso inutilmente tale termine, l'esito negativo della verifica di congruità verrà comunicato ai soggetti che hanno effettuato la richiesta con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.

In seguito al permanere di tale irregolarità, la Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente procederà all'iscrizione dell'impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari (BNI).

Inoltre, la procedura prevede che qualora la regolarizzazione non venga effettuata, l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, inciderà, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC *on line* per l'impresa affidataria.

In ogni caso, va detto che ai sensi della medesima norma, laddove lo scostamento rispetto agli indici di congruità risulti non superiore al 5% della percentuale di incidenza della manodopera, la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l'attestazione di congruità previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Inoltre, è previsto che l'impresa affidataria - risultante non congrua - possa altresì dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera mediante esibizione di documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, in base a quanto previsto nel citato Accordo collettivo del 10.9.2020.

art. 8 co. 10 bis DL 16.7.2020 n. 76

DM 25.6.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 143

Il Quotidiano del Commercialista del 20.7.2021 - "Per i lavori edili verifica della congruità della manodopera dal 1° novembre" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 20.7.2021, p. 30 - "Da novembre c'è il Durc di congruità Controlli sul peso della manodopera" - Latour

Guide Eutekne - Previdenza - "Lavoro in edilizia - DURC in edilizia" - Fusco A.

Leggi in evidenza

FISCALE

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 15.6.2021 N. 151377

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - DISPOSIZIONI GENERALI - OPERAZIONI NON IMPONIBILI - Territorialità IVA dei servizi a breve termine relativi a imbarcazioni da diporto - Non imponibilità IVA per la navigazione in alto mare - Approvazione del modello di dichiarazione

L'art. 1, commi da 708 a 712, della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto l'obbligo per i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti di navi adibite alla navigazione in alto mare e/o di beni e servizi alle stesse riferibili senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8-bis del DPR 633/72, nonché per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto ai sensi dell'art. 7-sexies co. 1 lett. e-bis) dello stesso DPR 633/72, di presentare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione attestante il possesso dei previsti requisiti.

In attuazione delle suddette disposizioni, con il presente provvedimento è stato approvato il modello, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per:

- la dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, leasing, noleggio e simili non a "breve termine", nel territorio dell'Unione europea, di imbarcazioni da diporto, ai fini della territorialità IVA di cui all'art. 7-sexies del DPR 633/72;
- la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in "alto mare", ai fini del regime di non imponibilità IVA di cui all'art. 8-bis del DPR 633/72.

Utilizzo di imbarcazioni da diporto

Il quadro A del modello approvato è relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, leasing, noleggio e simili non a "breve termine", nel territorio dell'Unione europea, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell'art. 7-sexies del DPR 633/72.

Tra le informazioni da indicare nel modello vi sono:

- il codice fiscale del prestatore del servizio;
- i dati identificativi dell'imbarcazione;
- i dati del contratto avente ad oggetto i servizi di locazione;
- l'attestazione della percentuale di utilizzo dell'imbarcazione nel territorio dell'Unione europea che può essere preventiva, indicando l'anno di riferimento, oppure consuntiva, nel qual caso deve essere indicato il numero di protocollo della relativa dichiarazione preventiva se presentata.

Navigazione in "alto mare"

Il quadro B del modello approvato è relativo alla dichiarazione di navigazione in "alto mare" ai fini della non imponibilità IVA di cui all'art. 8-bis del DPR 633/72.

Tra le informazioni da indicare nel modello vi sono:

- i dati che identificano la nave;
- la dichiarazione di intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA, indicando l'anno di riferimento;
- l'attestazione dell'effettuazione di un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% del totale nell'anno solare precedente o in quello in corso al momento della dichiarazione; in caso di periodi inferiori all'anno, le date di inizio e fine del periodo stesso;
- l'attestazione del possesso dei documenti richiesti ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di navigazione in "alto mare".

Inoltre, deve essere indicato il codice fiscale della parte contraente (cedente/prestatore) con riferimento alla singola nave a cui l'operazione si riferisce.

Modalità di presentazione del modello

La dichiarazione in esame deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate:

- esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline della stessa Agenzia;
- utilizzando esclusivamente il software denominato "dichiarazionenautica", disponibile gratuitamente sul relativo sito internet.

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal dichiarante o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica di cui all'art. 3 co. 3 del DPR 322/98.

Riscontro telematico

A seguito della presentazione della dichiarazione viene rilasciata una ricevuta telematica con l'indicazione del numero di protocollo di ricezione.

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione e i dati della dichiarazione sono resi disponibili, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate:

- sia al soggetto dichiarante;
- sia, per la parte dei dati ad esso riferiti, al soggetto indicato in dichiarazione come parte contraente (cedente/prestatore).

Gli estremi del protocollo telematico di ricezione della dichiarazione devono essere riportati nella fattura emessa dal cedente o prestatore riferita all'operazione di cui all'art. 7-sexies o all'art. 8-bis del DPR 633/72.

Per la compilazione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio, deve essere valorizzato il campo 2.2.1.16.1 del tracciato inserendo la voce "NAUTICA". Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate sono invece da riportare nel campo 2.2.1.16.2.

Decorrenza

La dichiarazione in esame può essere trasmessa telematicamente a partire dal 15.7.2021.

La dichiarazione presentata è efficace, ai fini delle nuove disposizioni, per le operazioni la cui data della fattura decorre dal 14.8.2021 (sessantesimo giorno successivo all'adozione del presente provvedimento).

Scadenze della settimana

25 luglio 2021, Domenica *

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di giugno, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre aprile-giugno, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di giugno hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi ad aprile, maggio e giugno

28 luglio 2021, Mercoledì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile

29 luglio 2021, Giovedì

Imposte dirette

Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 29 giugno - Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle imprese

IVA

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, presentata entro il 30.4.2021, con la corresponsione della sanzione ridotta ad un nono del minimo

Soggetti con partita IVA - Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno precedente, con la corresponsione della sanzione ridotta ad un decimo del minimo

30 luglio 2021, Venerdì

Cedolare secca sulle locazioni

Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo o commerciale, senza ISA - Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021

Contributi INPS artigiani e commercianti

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS, senza ISA - Versamento saldo e primo acconto dei contributi previdenziali con la maggiorazione dello 0,4%

Contributo INPS ex L. 335/95

Professionisti senza ISA - Versamento saldo e primo acconto del contributo, con la maggiorazione dello 0,4%

Diritto annuale Camere di Commercio

Imprese individuali e società di persone, senza ISA - Termine per il pagamento con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari", senza ISA, che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021 o che avrebbero dovuto approvarlo - Termine di pagamento con maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari", senza ISA, che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Termine di pagamento con la maggiorazione dello 0,4%

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

Imposta sostitutiva del 15% o 5%

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario, con attività senza ISA - Versamento del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021, con la maggiorazione dello 0,4%

Imposta sostitutiva del 5%

Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi", con attività senza ISA - Versamento del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021, con la maggiorazione dello 0,4%

IRAP, imposte sostitutive e addizionali

Società di persone e soggetti equiparati, senza ISA - Termine per il versamento del saldo e del primo acconto, con la maggiorazione dello 0,4%

IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari", senza ISA, che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021 o che avrebbero dovuto approvarlo - Versamento saldi e acconti con la maggiorazione dello 0,4%

Soggetti IRES "solari", senza ISA, che non devono approvare il bilancio o il rendiconto - Versamento delle somme dovute a saldo e in acconto, con la maggiorazione dello 0,4%

IRPEF

Soggetti che versano il saldo entro il 30 luglio - Versamento annuo, con la maggiorazione dello 0,4%, delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo corrisposti a non più di tre soggetti e che non superino 1.032,91 euro

IRPEF e IRES

Soggetti che versano il saldo entro il 30 luglio - Versamento totale o prima rata delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa, l'eventuale affrancamento saldo attivo e il riallineamento valori, con 0,4%

IRPEF o IRES

Imprese trasferite all'estero e che entro il 30 luglio versano il saldo per l'ultimo periodo d'imposta italiano - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della comunicazione relativa all'"exit tax" e versamento dell'eventuale prima rata

IRPEF, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Persone fisiche senza ISA - Termine finale per il versamento del saldo e del primo acconto, con la maggiorazione dello 0,4%

IVA

Soggetti con partita IVA senza ISA - Versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, con la maggiorazione dell'1,6% e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulla precedente

IVAFE

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, residenti in Italia senza ISA, che detengono attività finanziarie all'estero - Versamento, con la maggiorazione 0,4%, del saldo per il 2020 e dell'eventuale primo acconto per il 2021

IVIE

Persone fisiche, società semplici e enti non commerciali, residenti in Italia senza ISA che possiedono immobili all'estero - Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021

Altre scadenze

31 luglio 2021, Sabato *

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre aprile-giugno per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Pensionati a basso reddito con almeno 75 anni di età - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'apposita dichiarazione per fruire dell'esenzione, a decorrere dal secondo semestre dell'anno in corso

Persone fisiche - Termine per il pagamento della seconda rata semestrale o terza trimestrale, con F24, del canone 2021, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo Antitrust

Società di capitali e cooperative, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro - Termine per il versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'anno in corso

Contributo di vigilanza

Imprese di assicurazione e di riassicurazione - Termine per il versamento del saldo del contributo dovuto per l'anno in corso

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio

Imposte dirette

Nuclei familiari in possesso di determinati requisiti - Termine per presentare all'INPS la domanda di corresponsione del previsto "reddito di emergenza" (REM) per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021

Professionisti con disabilità - Presentazione alla propria Cassa previdenziale della richiesta di indennità per l'emergenza da COVID-19, in precedenza non beneficiata a causa degli emolumenti erogati a titolo di invalidità

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRPEF

Fondi sanitari integrativi ed enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale - Presentazione in via telematica al Ministero della salute del rinnovo dell'iscrizione nell'apposita Anagrafe dei fondi sanitari

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre aprile-giugno e per pagare le suddette provvigioni

IRPEF e relative addizionali

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021

Veterinari o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 luglio - Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea, mediante interfacce elettroniche - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi al periodo 1.4.2021-30.6.2021

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti con diritto al rimborso infrannuale - Termine di presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della richiesta di rimborso o della comunicazione di utilizzo in compensazione, relativa al credito del trimestre aprile-giugno

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre aprile-giugno, senza fattura elettronica

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo contabile maggio-giugno

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi, contributi e altre entrate

Soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017 che hanno aderito alla "rottamazione-ter" o al "saldo e stralcio" - Termine per versare le rate scadute il 28.2.2020 e il 31.3.2020

02 agosto 2021, Lunedì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti
Via F. Ferrucci, 57 – 59100 Prato (PO) – Tel. 0574/575795
info@bgsm.it – www.bgsm.it

i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

06 agosto 2021, Venerdì

Pedaggi autostradali

Autotrasportatori - Termine finale, entro le ore 14.00, del primo periodo per la presentazione della domanda telematica per il rimborso parziale dei pedaggi autostradali, in relazione all'anno 2020

*** Avvertenza:** *L'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*